



COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Esame accordo per la destinazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli 56, 57, 58 e 60 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della Legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”*, pubblicato in data 04/05/2019;
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata”*;
- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017”*;

- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro- capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- **visto** il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- **richiamata** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed avente ad oggetto: *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del d.lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **vista** la l.r. 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”*, con la quale si provvede alla ricollocazione del Direttore generale, dell’Avvocato generale e dei Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica del personale dirigente, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Area dirigenza, Funzioni locali;
- **vista** la Legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”*, con la quale si dispone di incrementare la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale di un numero di posti

corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell'Avvocato generale e di quattordici Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale. Con la legge citata risulta altresì sancito che a decorrere dall'anno 2021, e più precisamente a far data dall'efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali venga imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementi l'importo, fermo restando la spesa complessiva, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa;

- **vista** la decisione della Giunta regionale del 06 febbraio 2023, n. 9 avente ad oggetto: *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale dirigente”*;
- **considerato che** con legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 9265 dell'8 maggio 2023 con il quale il Dirigente responsabile del settore “Organizzazione e sviluppo risorse umane” quantifica, in via preventiva, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023 nell'importo complessivo di euro 9.794.473,91, oltre oneri riflessi ed Irap (pari ad euro 3.401.854,00) e, quindi, per un totale complessivo di euro 13.196.327,91 (cfr. certificazione del 5/05/2023 rubricata al parere n. 14);
- **esaminato** l'Accordo per la destinazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, sottoscritto dalle parti in data 7 dicembre 2023 e trasmesso dagli uffici regionali, da ultimo, in data 11/12/2023. Ed in particolare, oltre la dichiarazione a verbale della UIL – F.P.L. *“Nel sottoscrivere l'Accordo ... si rinvia ai contenuti della dichiarazione a verbale allegata all'Accordo, analogo, sottoscritto in data 19 dicembre 2022. Si impegna l'Amministrazione, nella circostanza che è ormai prossima la sottoscrizione del CCNL per il personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali (per il triennio 2019-2021) ad attivare con ogni sollecitudine, appena perfezionato il nuovo Contratto, tutti gli strumenti previsti al fine di dare attuazione ai contenuti in esso stabiliti.”*, la nota a verbale - apposta dalle organizzazioni sindacali in calce al medesimo Accordo in esame - nel quale queste ultime così si esprimono: *“La sottoscritta organizzazione sindacale DIREL dichiara preliminarmente di sottoscrivere il presente accordo al solo fine di favorire l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti amministrativi di impegno delle risorse nei tempi idonei a garantire il regolare pagamento dell'indennità di risultato 2023, contestando tuttavia la costituzione del Fondo, adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL*

2016-2018, in quanto la quantificazione dello stesso difetta della corretta applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 poiché il previsto adeguamento dell'1,53% non ha interessato per intero il "monte salari anno 2015", ma solo una parte di esso. Si contesta altresì, analogamente alle precedenti annualità, il richiamo alla decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 di cui al decreto n. 9265 del 08/05/2023, poiché l'eventuale applicazione della c.d. "metodologia" approvata con la decisione medesima si pone palesemente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL 2016-2018.";

- **preso atto** dell'ulteriore dichiarazione a verbale giunta in data odierna da parte della FEDIR: "La scrivente organizzazione sindacale FEDIR dichiara, a margine dell'incontro con la parte datoriale che intende sottoscrivere il presente accordo con l'unica finalità di consentire l'adozione degli atti propedeutici al regolare pagamento della quota di risultato 2023, spettante ai dirigenti regionali. Resta assolutamente ferma la censura in ordine alla costituzione del Fondo, adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, in quanto la quantificazione dello stesso difetta della corretta applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 poiché il previsto adeguamento dell'1,53% non ha interessato per intero il "monte salari anno 2015", ma solo una parte di esso. Si contesta altresì, analogamente alle precedenti annualità, il richiamo alla decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 di cui al decreto n. 9265 del 08-05-2023, poichè l'eventuale applicazione della c.d. "metodologia" approvata con la decisione medesima si pone palesemente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL 2016-2018." Si auspica, come già chiesto nella delegazione trattante del 6.12.2023 che vengano poste in essere tutte le misure per favorire la copertura degli incarichi dirigenziali e in caso di impossibilità di favorire misure puntuali per la copertura degli stessi tramite incarichi ad interim e, in caso di ulteriore impossibilità, tramite assunzione diretta da parte dei relativi Direttori."
- **esaminata** la Relazione tecnico finanziaria all'Accordo preventivo sulla destinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023, trasmessa dagli uffici regionali in data 7 dicembre 2023;
- **esaminata** la Relazione illustrativa all'Accordo preventivo sull'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, trasmessa dagli uffici regionali, sempre, in data 7 dicembre 2023;
- **riscontrata** la destinazione delle risorse di cui all'Accordo in esame, come di seguito sinteticamente riportato:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 - (quantificazione preventiva)	
Destinazione delle risorse	
Istituto	Totale (valori in euro)
destinazione a stipendio tabellare	438.739,00
retribuzione di posizione (*)	7.678.165,58

retribuzione di risultato (comprensivo della retribuzione di risultato per incarichi ad interim) (*)	1.655.219,33
Differenziazione retribuzione risultato	22.350,00
TOTALE	9.794.473,91

(*) comprendono gli importi di cui all'art. 23 ter, commi 1,2 e 4, d.l. 201/2011 e art. 1, commi 474 e 475, legge 147/2013

- **preso atto** di quanto ulteriormente precisato nell'accordo in esame ed in particolare "... alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.677.569,33, comprensive delle risorse destinate ai seguenti istituti:
 - retribuzione di risultato per incarichi ad interim, secondo quanto previsto all'art. 11 del CCI della dirigenza dell'11.7.2023; la quantificazione sarà operata in sede consuntiva, quando saranno noti per l'intero anno i periodi di effettiva attribuzione degli incarichi ad interim;
 - differenziazione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15 del CCI dell'11.7.2023, per € 22.350,00;
- **richiamata** la nota prot. 0196457 del 26 aprile 2023 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.196.327,91.

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme di legge,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale dirigente per l'anno 2023, di cui all'Accordo del 7 dicembre 2023 e relativa documentazione correlata, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 12 dicembre 2023

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Sergio Tempo (Presidente), Dott. Antonio Gedeone e Dott. Piero Landi (componenti)

(documento firmato digitalmente da tutti i componenti)